

Delibera n. 146/2020

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” di Olbia – periodo tariffario 2019-2022. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.

L’Autorità, nella sua riunione del 6 agosto 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, ed in particolare l’articolo 76, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-*bis*;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5 (Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 3 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera n. 98/2015 del 26 novembre 2015, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia per il periodo tariffario 2015-2018: conformità ai Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera dell’Autorità n. 64/2014*”;
- VISTE** le note degli Uffici dell’Autorità, del 18 ottobre 2018, prot. 8677/2018, e della Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (di seguito: GEASAR), del 24 dicembre 2018, prot. ART 11174/2018;
- RILEVATO** che, in considerazione del mancato avvio della procedura di consultazione per il periodo 2019-2022 per responsabilità non riconducibili al gestore, presso l’aeroporto “Olbia Costa Smeralda” per l’annualità 2019, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo livello dei diritti aeroportuali, trova applicazione il livello dei diritti relativi all’annualità 2018, fatto salvo l’eventuale conguaglio;
- VISTA** la nota del 31 gennaio 2020, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 1901/2020 e la relativa documentazione a corredo, con cui GEASAR ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 14 febbraio 2020, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2019-2022, in applicazione del Modello;

- VISTA** in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che GEASAR ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 31/2020 del 12 febbraio 2020, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” di Olbia – periodo tariffario 2019-2022. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017”*;
- VISTA** la nota del 30 aprile 2020 (prot. ART 6434/2020), con cui GEASAR ha inviato all’Autorità i verbali delle audizioni degli utenti tenutesi per via telematica il 18 marzo 2020 e il 6 aprile 2020 richiedendo, per le ragioni illustrate nella medesima nota, una proroga dei termini di conclusione del procedimento;
- VISTA** la delibera n. 98/2020 del 21 maggio 2020, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” di Olbia – periodo tariffario 2019-2022. Sospensione dei termini di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 31/2020”*;
- VISTA** la nota del 2 luglio 2020 (prot. ART 9684/2020), con cui GEASAR ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità del verbale dell’audizione degli utenti del 1° luglio 2020 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2019-2022, con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;
- CONSIDERATO** che l’istruttoria svolta ha previsto tra l’altro:
- la valutazione della documentazione prodotta da GEASAR, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
 - la trasmissione a GEASAR da parte degli Uffici dell’Autorità, con nota del 16 luglio 2020 prot. 10352/2020, di una richiesta di chiarimenti e informazioni riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico, e la valutazione delle informazioni conseguentemente fornite da GEASAR nel corso di un’audizione, il cui verbale è stato acquisito al prot. ART 10948/2020 del 20 luglio 2020, ed integrate con la nota acquisita al prot. ART 10690/2020 del 21 luglio 2020;
- CONSIDERATO** che, al fine dell’acquisizione della definitiva attestazione di conformità, risulta necessario che GEASAR provveda all’elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall’istruttoria svolta:
- a. ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8.2.1., punto 2, del Modello, con riguardo all’ammissibilità dei costi operativi, le componenti di costo di natura straordinaria, afferenti alle *“erogazioni liberali”*, devono essere escluse dal novero degli oneri ammissibili in tariffa;
 - b. ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8.5., punto 4, lettera b), del Modello:
 - b.1) l’ammontare dei crediti e debiti deve essere riferito alle voci C.II.1 dell’attivo (crediti verso clienti) e D.7 del passivo (debiti verso fornitori) di cui

all'articolo 2424 del codice civile;

b.2) l'ammontare dei crediti commerciali deve essere considerato nel limite del 25% dei costi regolatori ammessi per singolo prodotto all'anno base, questi ultimi inclusivi del costo del capitale;

- c. ai sensi del paragrafo 8.9, punto 2, del Modello, l'applicazione temporanea di eventuali contenute misure incrementative del WACC può essere valutata dall'Autorità unicamente a seguito di formale segnalazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in merito, nella specie non pervenuta;
- d. ai sensi del paragrafo 8.10, punto 2, del Modello, il computo degli oneri afferenti al servizio antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato attraverso il meccanismo del parametro *v*;
- e. ai sensi del paragrafo 8.13, punti 1 e 2, del Modello, con riguardo alla sostenibilità del rischio traffico di periodo, il computo del margine deve essere effettuato con riferimento a tutti i servizi di cui paragrafo 7.1, punto 1, del Modello, escluse le lettere i) e j);

RITENUTO

pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da GEASAR, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;

VISTA

la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2019-2022, presentata a seguito della consultazione dalla Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. (di seguito: GEASAR), e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), valutata rispetto al pertinente modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
 - a) con riguardo all'ammissibilità dei costi operativi, le componenti di costo di natura straordinaria, afferenti alle "erogazioni liberali", devono essere escluse dal novero degli oneri ammissibili in tariffa;
 - b) con riguardo al saldo crediti e debiti:
 - b.1) l'ammontare dei crediti e debiti deve essere riferito alle voci C.II.1 dell'attivo (crediti verso clienti) e D.7 del passivo (debiti verso fornitori) di cui all'articolo 2424 del codice civile;
 - b.2) l'ammontare dei crediti commerciali deve essere considerato nel limite del 25% dei costi regolatori ammessi per singolo prodotto all'anno base, questi ultimi inclusivi del costo del capitale;
 - c) la remunerazione del capitale investito netto deve essere calcolata scomputando rendimenti incrementali del WACC;
 - d) il computo degli oneri afferenti al servizio antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato attraverso il meccanismo del parametro *v*;
 - e) con riguardo alla sostenibilità del rischio traffico di periodo, il computo del margine deve essere

effettuato con riferimento a tutti i servizi di cui paragrafo 7.1, punto 1, del Modello, escluse le lettere i) e j));

2. si prescrive a GEASAR di pubblicare sul proprio sito web, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali e all’Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata da un documento esplicativo dei correttivi apportati e dalla necessaria documentazione di supporto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
3. si prescrive inoltre a GEASAR di:
 - a) applicare, con entrata in vigore in data 1° settembre 2020, ed in via temporanea fino al 31 dicembre 2020, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 1° luglio 2020;
 - b) ricalcolare il livello dei diritti per l’intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall’Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 1, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° gennaio 2021, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
 - c) effettuare entro il 31 dicembre 2021 – come previsto dal paragrafo 5.1.4, punto 6, del Modello – l’eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all’applicazione dei correttivi imposti dall’Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020;
 - d) fornire all’utenza dell’aeroporto, in occasione della prima audizione annuale convocata ai sensi del paragrafo 5.2 del Modello, e nell’ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un’ampia e documentata informazione riguardo:
 - d.1) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti conseguente ai correttivi imposti dall’Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2021;
 - d.2) alle modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell’applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la data del 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, dei correttivi imposti dall’Autorità;
4. l’inottemperanza a quanto prescritto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 6 agosto 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)